



COMUNE DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER GLI OGGETTI RINVENUTI

(approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 116 del 22.12.2006 - entrato in vigore il 05.02.2007)

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articoli 8 – 9 – 10 – 11

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articoli 12 – 13

TARIFFE

Articolo 14

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 15

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 16

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 17

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articoli 18 – 19

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20

NOTE: Articoli Codice Civile

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Le funzioni che il codice civile - libro III capo III sezione I articoli 927 e seguenti - attribuisce al sindaco in materia di cose mobili smarrite sono attribuite nel comune di Sondrio all'articolazione della struttura comunale individuata dall'organo competente ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tale articolazione è di seguito denominata ufficio.

Articolo 2

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'ufficio deve essere accompagnato da un verbale di consegna con indicazione:

- A) delle circostanze e del luogo del ritrovamento;
- B) della natura e dello stato del bene;
- C) di quant'altro ritenuto necessario.

2. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono registrati, eccetto chiavi, occhiali, agende anonime, portafogli privi di contenuto, cellulari rotti e i documenti per i quali si rinvia a quanto disposto agli articoli 8 e seguenti.

3. Al ritrovatore di cui all'articolo 927 del codice civile, ovvero al soggetto che effettua la consegna, se persona da lui diversa, è rilasciata copia del verbale all'uopo steso, unitamente a stralcio del presente regolamento.

4. Dei verbali redatti viene tenuto un apposito registro, anche informatizzato, a cura dell'ufficio.

Articolo 3

1. Il denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono custoditi in apposito armadio chiuso a chiave ed affidati temporaneamente all'ufficio.

2. Qualora i beni consegnati siano minacciati da deperimento il Comune può procedere:
- a) alla loro distruzione per motivi di igiene redigendo apposito verbale;
 - b) alla loro vendita, nel rispetto della normativa vigente ed in considerazione delle concrete circostanze di fatto.
3. Le somme di denaro consegnate, le somme rinvenute all'interno di un oggetto e le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 2 sono versate provvisoriamente alla tesoreria comunale.

Articolo 4

1. Qualora vengano consegnati, da parte dei privati, dei contenitori chiusi come borse o valige l'ufficio provvede all'apertura redigendo apposito verbale.
2. Qualora l'ufficio riscontri sostanze pericolose, nocive o sospette trasmette tempestivamente comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 5

1. Nei casi di cui agli articoli 8, comma 1, 9 e 10 l'ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri organi od enti.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi; alle cose danneggiate e non più utilizzabili o in stato di abbandono; ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario; alle cose deperibili.

PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO

Articolo 7

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art. 928 del codice civile con pubblicazione effettuate mensilmente mediante elenchi affissi all'albo pretorio del comune.
2. Sono possibili ulteriori forme di pubblicità da individuarsi a cura dell'ufficio.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Articolo 8

1. Qualora trattasi di documenti quali:

- carte d'identità,
- patenti di guida, libretti di circolazione,
- tessere sanitarie,
- codici fiscali,
- passaporti,
- blocco di assegni di C/C, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili,
- tessere di identificazione rilasciate da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti,
- abbonamenti trasporti,
- tessere universitarie,
- e altri documenti aventi valore certificativo

relativi a persone residenti nel comune di Sondrio, l'ufficio, previo tentativo telefonico di rintracciare le persone intestatarie del documento, invia gli stessi all'ente emittente se gli intestatari sono residenti in Sondrio.

2. I suddetti documenti possono essere inoltre consegnati ai diretti interessati qualora ne venga fatta espressa richiesta all'ufficio da parte dei medesimi.

Articolo 9

1. Per i residenti in altri comuni i documenti sono inviati al comune di appartenenza.

Articolo 10

1. I documenti appartenenti a stranieri sono inviati ai relativi consolati od ambasciate.

Articolo 11

1. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, dopo un periodo massimo di giacenza di tre mesi sono distrutti redigendo apposito verbale.

2. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale identificativa o certificativa, sono distrutti redigendo apposito verbale nei termini di cui al comma precedente.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Articolo 12

1. L'ufficio accerta che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro.

Articolo 13

1. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

2. L'ufficio annota, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto.

3. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia, del ritrovamento, alle autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia del furto o di smarrimento.

TARIFFE

Articolo 14

1. Il proprietario, o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, deve pagare ai sensi dell'articolo 929 del codice civile, ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita ai sensi del comma successivo, fatto salvo il rimborso integrale di tali spese qualora superino la misura stabilita.
2. L'importo della somma da versate a titolo di rimborso spese, di cui al comma precedente, è stabilita con apposita determinazione adottata dal competente organo di gestione aggiornata annualmente.

RICHIESTA DA PARTE DEL RITROVATORE DEL PREMIO DI LEGGE

Articolo 15

1. A norma dell'articolo 930 del codice civile spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio nella misura colà stabilita.
2. Il proprietario, ai sensi dell'articolo 930 del codice civile, deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la somma prevista per legge a titolo di premio.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Articolo 16

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio del comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, che lo potrà ritirare entro tre mesi dalla data predetta, previo pagamento delle spese di cui all'articolo 14.
2. Le disposizioni relative all'acquisto della proprietà da parte del ritrovatore, e quelle relative al premio dovuto al medesimo, non si applicano ai pubblici ufficiali, agli incaricati di pubblico servizio, ai dipendenti di enti e/o società partecipate dal comune di Sondrio per cose trovate durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche, nonché ai conducenti di veicoli in servizio pubblico per le cose trovate all'interno delle vetture.

3. Nel caso di cui al comma precedente, non si applica il primo comma del presente articolo e la cosa diviene, allo scadere dell'anno, di proprietà del comune.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Articolo 17

1. Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da almeno due ditte specializzate nel commercio dei preziosi.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Articolo 18

1. Il comune di Sondrio diviene proprietario degli oggetti o del loro prezzo, qualora le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, quando il proprietario non ne abbia richiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data pubblicazione all'albo pretorio e, qualora sia applicabile l'articolo 17, siano trascorsi i termini previsti senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto, salvo i casi di cui all'art. 16 commi 2 e 3, in cui il ritrovatore non ha titolo.

Articolo 19

1. Gli oggetti divenuti di proprietà del comune sono:

- A) distrutti se fuori uso o privi di valore commerciale;
- B) assegnati agli uffici comunali per esigenze di servizio;
- C) ceduti a titolo gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o enti religiosi;
- D) alienati a titolo oneroso nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica;
- E) destinati a norma del comma 2, se somme di denaro.

2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 3, nonché gli eventuali corrispettivi di cui al comma 1, lett. D) del presente articolo, sono destinate al “servizio politiche sociali” del Comune per fini istituzionali dell'ente.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento per gli oggetti smarriti approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 27 settembre 1999.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello statuto comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua ripubblicazione all'albo pretorio.
3. Agli oggetti consegnati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme del previgente regolamento, ad eccezione dell'articolo 16.

NOTE

Si riporta il testo degli articoli 927-928-929-930 del codice civile relativi alle cose smarrite:

Articolo 927 - Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Articolo 928 - Pubblicazione del ritrovamento

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Articolo 929 - Acquisto di proprietà della cosa trovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Articolo 930 - Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede i 5,16 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.